



COMUNE DI BARUMINI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 46 del 28-12-2020 **ORIGINALE**

Oggetto: Approvazione Piano Tecnico Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale

ZUCCA MICHELE	P	SERGI ANTONIO	P
LILLIU EMANUELE	P	SERRA ANTONIO	P
FADDA GIANLUCA	A	MIGHELI FRANCESCO	P
MEDDA MAURO	P	MARRAS NICOLA	P
MEDDA RITA	P	SERGI ELISABETTA	P
PISTINCU SANDRO	P	USAI GIOVANNI BATTISTA	P
RENZETTI MARINO	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Vista la deliberazione del C.C. n.8 del 21/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della TARI, con le modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.06.2020;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Vista la L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste.

Considerato che:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”.

Preso atto che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR).

Rilevato che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa.

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente.

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente.

Dato atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto e che, alla luce della Delibera ARERA 443/2019, l'Ente Territorialmente Competente va residualmente individuato in ogni altro ente dell'Ambito, quali i Comuni medesimi.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 11/11/2020, che si richiama integralmente, con la quale è stato individuato l'Ufficio Tecnico Comunale come unità organizzativa interna idonea allo svolgimento delle funzioni preposte all'Ente Territorialmente Competente, in quanto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, considerato lo svolgimento del duplice ruolo di Gestore ed ETC del Comune in adeguamento alla Delibera ARERA 443/2019 e ai principi fissati dall'art. 1.2 della Deliberazione ARERA n. 57/2020.

Preso atto che all'interno dell'ambito territoriale coincidente con il Comune di Barumini, sono stati individuati due soggetti gestori del servizio integrato rifiuti urbani:

- L'ufficio Tributi in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- La Ditta Cosir Econord in qualità di Gestore del servizio integrato della raccolta, trasporto, smaltimento e lavaggio strade in quanto affidataria del servizio integrato di igiene urbana e ambientale per l'Unione Comuni Marmilla responsabile dell'appalto e delle ripartizioni dei costi del servizio.

Atteso che, a norma dell'art. 6 della delibera 443/2019, la procedura di approvazione prevede i seguenti adempimenti:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

Dato atto che:

- in data 24.05.2020, con nota acquisita al protocollo al n. 2407/2020, l'Unione Comuni Marmilla ha comunicato il prospetto delle spese per il Comune di Barumini per l'anno 2020 e le variazioni rispetto all'anno 2019, segnalando un incremento in percentuale dell'8,63 %;

- con nota dell'unione dei comuni prot. 3636 del 22.06.2020, acquisita al protocollo generale dell'ente al n. 2930 del 23.06.2020, è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Unione dei Comuni Marmilla di redigere il piano economico finanziario del 2020;
- in data 12.09.2020, con protocollo interno in arrivo n. 4341 l'Unione Comuni Marmilla ha provveduto alla trasmissione del Pef, i documenti ricevuti dalla ditta Cosir Econord (le Appendici 1, 2 e 3 alla Delibera 443/2019), indicando, contestualmente, le ripartizioni dei costi globalmente comunicati dalla ditta Gestore del ciclo RU gravanti su ciascuno dei comuni appartenenti all'Unione dei Comuni. Tali ripartizioni di costo (c.d. *driver*) sono stati definiti sulla base di specifica percentuale preventivamente decisa dal quadro economico del progetto pluriennale, con riferimento al criterio demografico di ogni ambito comunale partecipante all'appalto rifiuti e, precisamente, il Comune di Barumini partecipa ai costi del servizio di raccolta e trasporto nella misura del 4,69%;

Considerato che in data 15.12.2020 con determinazione n.60, l'Ufficio finanziario, nella cui area è ricompresa l'Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, ha provveduto all'approvazione dei dati di costo di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti e contestuale trasmissione della seguente documentazione:

- PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilato nelle parti di propria competenza;
- dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal funzionario responsabile dell'Ufficio preposto all'adempimento, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;

Vista la determinazione n. 320 del 15.12.2020 dell'Ente Territorialmente Competente, individuato nell'ufficio tecnico, con la quale sono stati validati i dati e le informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2020;

Visto il Piano Economico Finanziario 2020 definitivo elaborato dall'Ente Territorialmente Competente secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019, dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 114.867,32;

Evidenziato che il contributo del MIUR pari a € 665,64, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07, è da considerare come entrata esterna alla Tari ed è da detrarre dall'importo del Piano Economico Finanziario.

Rilevato che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando la detrazione MIUR di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, è pari a € 114.201,68 e che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per il 2020 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Dato atto che nell'anno 2020, il totale delle entrate tariffarie di riferimento registra una variazione annuale, indicato nell'art. 4 MTR, come di seguito riepilogato:

- $\sum T_a = € 114.867,32;$
- $\sum T_{a-1} = € 108.181,75;$

- $\rho_\alpha = 5,82\%$, basato sull'incremento di costi registrato tra l'anno 2019 e l'anno 2020, comunicato dall'Unione Comuni Marmilla con nota prot. 2407/2020, in cui si registra un costo 2019 pari a € 103.083,49 e un costo per il 2020 pari a € 111.986,68 (8,63%); tale incremento confluisce nel pef trasmesso da COSIR ECONORD, nel quale si legge che:
 - $X_\alpha = 0,5\%$, coefficiente di recupero della produttività, che nel pef Cosir Econord non viene incrementato;
 - $QL_\alpha = 1,5$, coefficiente di miglioramento, che viene incrementato in considerazione della maggiore capacità di gestione degli ecocentri, come da regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani, approvata con deliberazione dei sindaci n. 14 del 2.05.2019;
 - $PG_\alpha = 1,5$, coefficiente per la valorizzazione delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento agli aspetti tecnici, si prevede l'apertura di 2 ulteriori ecocentri di cui uno nel comune di Barumini;
 - **sempre nello stesso pef cosir econord si legge che $\rho_\alpha = 5,82\%$,**

Dato atto che in data 11.12.2020, con nota prot. 6308/2020, l'Unione Comuni Marmilla, ha comunicato di non essere Ente Territorialmente Competente, l'ufficio scrivente nel prendere atto di ciò evidenzia che a fronte dell'incremento dei costi del Gestore Cosir Econord, si registra una diminuzione di costi di gestione dell'Ufficio Tributi a causa del blocco delle attività dovuto all'epidemia da Sars Cov2.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2020, "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) Anno 2020 (conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art. 107, c. 5, d.l. n. 18/2020)", con la quale il consiglio Comunale avvalendosi della facoltà normativa concessa per il 2020, ha approvato le tariffe così come determinate per l'anno 2019, prendendo altresì atto dell'impossibilità di approvare il pef 2020 a causa della mancata trasmissione dei costi da parte dell'Unione Comuni Marmilla;

Dato atto che con la citata deliberazione il Consiglio Comunale ha stabilito di porre a carico della Tari per i tre anni successivi a partire dall'anno 2021, eventuali riduzioni e conguagli che si dovessero determinare a seguito dell'approvazione definitiva del pef;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2020 di approvazione del dup 2020/2022;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2020.

Verificato che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR ARERA allegato alla Delibera 443/2019.

Visto l'art.1 comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto il comma 3 bis dell'art. 106 della legge 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, (c.d. Decreto Rilancio), che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio Tecnico.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario.

Con votazione : favorevoli 8; astenuti 4 (Migheli, Marras, Sergi E., Usai);

DELIBERA

1. Di dare atto che l'Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Economico Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 sulla base delle disposizioni ARERA;
2. Di approvare il Piano Economico Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2020 dal quale risulta un costo complessivo di € 114.867,32 unitamente alla relazione tecnica descrittiva del servizio che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il contributo del MIUR pari a € 665,64 cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 è da considerare come entrata esterna alla Tari ed è da detrarre dall'importo del Piano Economico Finanziario e che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando la detrazione MIUR di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, è pari a € 114.201,68 e che il Comune dovrà coprire con la tariffa calcolata per il 2020 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;
4. Di dare atto che eventuali conguagli saranno posti a carico della Tari per i tre anni successivi, a partire dall'anno 2021;
5. Di disporre che l'Ente Territorialmente Competente, individuato nell'ufficio tecnico, provveda alla trasmissione del PEF 2020 ad ARERA entro 30 giorni dalla validazione.
6. Di dichiarare, con separata votazione : favorevoli 8; astenuti 4 (Migheli, Marras, Sergi E., Usai) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge n° 267/2000 parere favorevole:

Sotto il profilo **TECNICO**:
favorevole , in relazione alle proprie competenze.
Il Responsabile del Servizio
(P. Ed. Paolo Migheli)

Sotto il profilo **CONTABILE**:
favorevole, in relazione alle proprie competenze
Il Responsabile della Ragioneria
(Dott.ssa Enrica Olla)

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
(Michele Zucca)

Il Segretario Comunale
(Dott. Giorgio Sogos)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 30 dicembre 2020
Barumini, 30 dicembre 2020

Il Segretario Comunale
(Dott. Giorgio Sogos)